



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

C.05/22.

IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

In persona dell'Avv. Maria Grazia Parenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

ZANDI CARLA nata a Molinella (BO) il 19/05/1974
residente a Molinella (BO), Piazza Anselmo Martoni N. 21
domicilio eletto in Molinella (BO) Frazione Marmorta – Via Fiume Vecchio n. 240
libero - assente
difeso dall'Avv. Sabrina Di Giampietro del Foro di Bologna

Imputato:

- a) Del reato p. e p. dall' art. 612 c.p. perché minacciava Carpi Gloria di un male ingiusto, profferendo nei suoi confronti le seguenti frasi: “ Io ti ammazzo, te la farò pagare, ammazzerò i tuoi cani, devi morire, ti aspetto giù dietro il muro.....”
- b) Del reato p.e.p. dall'art. 582 c.p. perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a) che precede, stratonava Carpi Gloria facendola rovinare al suolo per poi strapparle i capelli e darle un morso sul pollice della mano sinistra, così causandole le seguenti lesioni: “contusione al gomito destro con escoriazione superficiale, ferita da morso al primo dito mano sinistra, lesione eritematosa al collo”, giudicate guaribili in gg.7;

Commessi in Molinella (BO), il 19/02/2020

Con l'intervento del P.M. Dott. Arturo Caiazza V.P.O.

CONCLUSIONI

P.M.: Condanna per entrambi i capi di imputazione ad una pena complessiva di 700 euro di multa, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti.
D.P.C.: Condanna come da conclusioni scritte
D.I. In Primis :Assoluzione con formula di giustizia
In subordine : Assoluzione per legittima difesa.
In ulteriore subordine :Minimo della pena

Sentenza n. 11 /22

Nr.rg 49/20 G.P.

Nr.rg. 482/20 N.R.

Depositata il

...09.03.2022.

Appello/Cassazione

N. Reg. Imp.

Il

Divenuta irrevocabile il

Nr. Reg. Recupero Crediti

Prot. n.

Art. Cred. N.

Estratto conforme al P.M. per uso esecuzione il

Iscritto S.I.C.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

L'imputata, come in atti generalizzata, veniva tratta a giudizio ex art. 20 d.lgs. 274/00 per rispondere dei reati previsti e puniti dagli artt. 582 e 612 c.p., commessi in Molinella in danno di Gloria Carpi in data 19.02.2020.

Alla prima udienza dell'8.10.2020 veniva sollevata, e successivamente respinta, eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per diversità del difensore d'ufficio al quale era stata inviata la notifica rispetto al diverso difensore d'ufficio indicato nel verbale di identificazione. Rilevata la mancata conoscenza personale del giudizio, il GdP disponeva la rinotifica del decreto di citazione a giudizio ex art. 420 quater c.p.p.; incombente che veniva effettuato in data 28.10.2020. Alla successiva udienza dell'11.02.21, nella dichiarata assenza dell'imputata, la sig.ra Carpi si costituiva parte civile e veniva aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti. Dopo un rinvio richiesto da entrambe le parti, all'udienza del 14.10.21 venivano escussi i testi indotti ed acquisite, previa lettura, le dichiarazioni spontanee inviate via mail dalla imputata Zandi (aff. 45). La successiva udienza del 15.11.21 veniva rinviata per adesione del giudice alla astensione dalle udienze proclamata dalla Consulta Magistratura Onoraria il 03.11.21; alla udienza del 24.02.22, infine, acquisite ulteriori dichiarazioni spontanee inviate alla Cancelleria dalla imputata (aff. 69 e 92), chiuso il dibattimento, la causa veniva decisa sulla base delle conclusioni delle parti, così come formulate in atti.

In ordine alla eccezione di nullità del decreto di citazione sollevata dalla difesa dell'imputata, si rileva come la notificazione sia stata correttamente effettuata, in data 18.05.2020 all'avv. Sabrina Di Giampietro, nominata a richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, tramite call center, in data 14 maggio 2020 (richiesta 20201194838); la nomina di altro difensore di

ufficio, da parte dei Carabinieri di Marmorta, nel corso della identificazione dell'imputata avvenuta, dopo lunghe ricerche, solo in data 10 giugno 2020, risulta successiva, irrituale e pertanto ininfluyente ex art. 97 c.p.p..

Nel merito, la circostanziata deposizione della parte civile Gloria Carpi risulta pienamente attendibile, trovando sostanziale riscontro nelle deposizioni dei testi Tricomi e Colasanto, e finanche nelle stesse dichiarazioni della imputata.

Poco prima delle 4 del mattino del 19 febbraio 2020 la sig.ra Carpi, alzatasi come sempre per recarsi al lavoro, aveva aperto la finestra della terrazza: *lei (la Zandi, n.d.r.) era giù, sotto la terrazza, sul vialetto, e mi inveiva contro, diceva che mi avrebbe ammazzato, avrebbe ucciso i miei cani...disse che me l'avrebbe fatta pagare...e che mi avrebbe aspettato giù dietro al muro per uccidermi...la devi smettere di girare con i tacchi...* : è la stessa sig.ra Zandi a confermare di essere stata disturbata dal rumore dei tacchi dei camperos che, a suo parere, la Carpi usava in casa (aff. 71); a confermare la "molestia" conseguente alla presenza di pipì dei cani che la stessa Carpi lasciava urinare sotto le finestre dell'imputata; e lo scambio di accuse rispetto a comportamenti morali discutibili (non inerenti direttamente il presente giudizio) che le due donne si sarebbero (reciprocamente?) addossate; e, in generale, ad avere "inveito" contro la Carpi.

Diverge, naturalmente, l'origine e lo svolgersi della colluttazione fisica che è seguita al diverbio verbale: l'imputata dichiara di essere stata aggredita dalla Carpi, scesa assieme al suo "compagno Maurizio", che la aiutò a tenerla ferma mentre veniva riempita di calci; e che fu dunque per legittima difesa che essa morse un dito alla Carpi, per riuscire a liberarsi e a scappare.

Tale versione rimane priva di riscontro, mentre trova conferma quanto diversamente affermato dalla Carpi: in apprensione per le minacce ricevute, essa chiamò telefonicamente il sig. Vittorio Tricomi, amico che vive in diverso

appartamento all'interno dello stesso stabile di Via Marmorta; fu lui a scendere, da solo, dalla Zandi, per provare di calmarla; ne nacque invece un secondo diverbio verbale tra i due: *"la Zandi ha incominciato a minacciarmi e offendermi, mafioso perché sono siciliano; dissi che avrei chiamato i Carabinieri, lei mi ha strappato il telefono dalle mani e gli occhiali"* (teste Tricomi, aff. 53); sentendo le urla scese al piano terra anche la Carpi, che nell'interporsi tra i due rimase a terra, soccombendo nella lotta con la Zandi che *"mi ha rovesciato per terra, mi ha messo un piede sopra la testa...avevo il braccio sinistro piegato all'indietro e lei aveva la mia mano sinistra in bocca, mi ha morso il dito...mi tirava i capelli... fino a che si è allontanata perché noi avevamo preso il telefono per chiamare i carabinieri.* (dep. Carpi, aff.50). La rottura degli occhiali del Tricomi è confermata dalla deposizione del carabiniere Colasanto, intervenuto pochi minuti dopo la lite (*"ricordo che il sig. Tricomi aveva gli occhiali da vista infranti"* aff.52). Le lesioni subite dalla Carpi, invece, risultano comprovate non solo dal teste Tricomi (*"ricordo il segno del morso"* aff. 54) quanto dal verbale di Pronto Soccorso in atti: *"la paziente presenta contusione al gomito dx con escoriazione superficiale, ferita da morso al primo dito mano sn., presenta lesione eritematosa al collo, riferisce dolore al capo per stratonamento dei capelli.* " (aff. 1/15): lesioni del tutto coerenti con quanto riportato dalla parte civile.

Le presunte lesioni subite, invece, dalla sig.ra Zandi non hanno trovato riscontro né in un referto di Pronto Soccorso, al quale la stessa non si è rivolta, né nell'esame visivo del carabiniere Colasanto, che si fermò a parlare con la stessa ancor prima di arrivare in via Fiume Vecchio: *"a circa 100 metri dalla destinazione abbiamo incontrato una donna che ha attirato la nostra attenzione...ci disse di chiamarsi Zandi Carla...la donna era apparentemente provata ma senza segni di violenza o colluttazione, senza ferite"* (aff. 52):

l'incontro della Zandi con la pattuglia dei carabinieri è confermata dalla stessa imputata, che ugualmente ha confermato di essere scappata anche da questi ultimi, che le avevano chiesto di aspettare presso il Bar Moderno.

Più in generale, l'attendibilità delle deposizioni della teste Carpi, anche nella parte in cui enumera le "stranezze" del comportamento dell'imputata all'interno del condominio, trovano riscontro nella lettura delle dichiarazioni dell'imputata stessa: e tale attendibilità può pertanto essere estesa anche alla pronuncia delle frasi, di innegabile portata minacciosa, pronunciate nei suoi confronti dalla Zandi e riportate nel capo di imputazione sub a); minacce tali da intimorire la parte civile, in quel momento sola nell'appartamento ed in procinto di uscire per recarsi al lavoro, tanto da indurla a chiamare in suo soccorso, nonostante l'ora notturna, l'amico Tricomi.

Di converso, la sostanziale inattendibilità della ricostruzione che la imputata offre dei fatti storici che la coinvolgono (anche quando sono da essa riconosciuti nella loro esistenza) emerge in maniera preponderante dalla lettura delle dichiarazioni spontanee rese dalla stessa e dai documenti a queste allegati, acquisiti agli atti con il consenso delle parti (aff. 45, 69 e 92); risulta anche documentata una diagnosi, risalente al 2017, di "disturbo delirante" riguardo all'imputata, come da relazione dell'U.O.S. Centro Salute Mentale di Budrio (aff. 58): non basta tale documento, però, a ritenere che il disturbo di personalità emergente sia stato tale da menomare (se non elidere completamente) al momento dei fatti oggetto di giudizio, la capacità di intendere e volere della sig.ra Zandi, sotto altri aspetti rivelatasi persona attenta e consapevole in ordine alla liceità delle azioni umane. La stessa pertanto, sulla base dei dati acquisiti alla realtà processuale, risponde pienamente del suo operato: e quindi delle minacce e delle lesioni volontariamente causate alla sig.ra Gloria Carpi, come refertate in atti.

La commissione dei due reati, uniti dal vincolo della continuazione, tiene conto della incensuratezza della imputata e della levità delle lesioni; ritenuto più grave il reato di lesioni personali e concesse le attenuanti generiche, si ritiene di giustizia comminare la pena di € 400,00 di multa per il reato più grave, con aumento ad € 450,00 per la continuazione e riduzione ad € 300,00 per le attenuanti; oltre al pagamento delle spese processuali.

Al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputata consegue l'accertamento del diritto della parte offesa al risarcimento dei danni conseguiti; tenuto conto della levissima invalidità temporanea collegata alle lesioni refertate (morso al dito mano sx, 7 gg. di prognosi), alla luce dei valori risarcitori applicati dal Tribunale di Milano; considerato altresì il particolare stato di sofferenza emotiva correlato anche alla profilassi anti HIV alla quale la parte civile si è dovuta, per mera precauzione, sottoporre (aff. 1/14), il danno patrimoniale, nelle sue componenti di danno biologico e di danno morale, viene liquidato secondo equità in € 600,00 (seicento/00), oltre a refusione delle spese di costituzione di parte civile, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt.533 e 535 c.p.p.,

dichiara

ZANDI CARLA responsabile dei reati a lei ascritti in rubrica e, ritenuto il vincolo della continuazione e più grave il reato di cui al capo b), concesse le attenuanti generiche,

la condanna

alla pena di € 300,00 di multa (pena base € 400,00, aumentata ad € 450,00 per la continuazione e ridotta ad € 300,00 per le attenuanti) e al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art.538 c.p.p.,


condanna

l'imputata Zandi Carla al risarcimento dei danni in favore di Gloria Carpi, costituitasi parte civile, danni che liquida in via equitativa in euro 650.00 (seicentocinquanta/00); condanna inoltre la stessa alla refusione delle spese di costituzione che liquida complessivamente in euro 2.160,00 oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.

Così pronunciato in data 24.04.2022

Imola, 9 marzo 2022


IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
avv. Maria Grazia Parenti



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Catia Mingozzi
09/03/2022



IL CANCELLIERE
Catia Mingozzi